

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **28/1962** (ECLI:IT:COST:1962:28)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **CAPPI** - Redattore: - Relatore: **CASSANDRO**

Camera di Consiglio del **20/03/1962**; Decisione del **20/03/1962**

Deposito del **27/03/1962**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **1486**

Atti decisi:

N. 28

ORDINANZA 20 MARZO 1962

Deposito in cancelleria: 27 marzo 1962.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 85 del 31 marzo 1962.

Pres. CAPPI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. GIUSEPPE CAPPI, Presidente - Prof. GASPARE AMBROSINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Giudici,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 116 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 26 maggio 1961 dal Pretore di Trento nel procedimento penale a carico di Longhi Carlo, iscritta al n. 100 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 194 del 5 agosto 1961;

2) ordinanza emessa il 9 giugno 1961 dal Tribunale di Massa nel procedimento penale a carico di Bonati Giulio, iscritta al n. 104 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 187 del 29 luglio 1961;

3) ordinanza emessa il 12 maggio 1961 dal Pretore di Moncalvo nel procedimento penale a carico di Castignone Renato, iscritta al n. 114 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 225 del 9 settembre 1961.

Ritenuto che nel corso dei sopra indicati procedimenti penali è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, in relazione all'art. 1 della legge 30 dicembre 1923, n. 2814, ed all'art. 1 della legge 4 giugno 1931, n. 659, e in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione;

che le Autorità giudiziarie, le quali hanno emesso le ordinanze indicate in epigrafe, hanno ritenuto tale questione rilevante ai fini del giudizio e non manifestamente infondata e che, in conseguenza, hanno sospeso i giudizi e rimesso gli atti a questa Corte perché si pronunzi sulla sollevata questione di legittimità;

che non vi è stata costituzione di parti;

Considerato che la Corte costituzionale ha già dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 (sentenza n. 53 del 5 luglio 1961 della quale è stata data notizia nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 15 luglio 1961);

che le ricordate ordinanze prospettano la questione sotto il medesimo profilo e non propongono alcun nuovo argomento che induca la Corte a modificare la propria decisione;

che, pertanto, tale decisione va confermata;

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, e ordina che gli atti siano restituiti al Tribunale di Massa e ai Pretori di Moncalvo e Trento.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1962.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.